

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) il 28 luglio 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegen WGV/Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Causa C-347/08)

(2008/C 272/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il rinvio di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ all'art. 9, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che un organismo di assicurazione sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa (art. 332 della ASVG — Allgemeine Sozialversicherungsgesetz-legge generale sull'assicurazione sociale) possa promuovere dinanzi al giudice del luogo di uno Stato membro dove il detto organismo ha la sua sede un'azione nei confronti dell'assicuratore, in quanto siffatta azione diretta sia ammissibile e l'assicuratore abbia la sua sede nel territorio di uno Stato membro.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: se tale competenza sussista anche nel caso in cui la persona direttamente lesa al momento di proporre l'azione dinanzi al giudice non abbia alcun domicilio o dimora abituale nello Stato membro dove l'organismo di assicurazione sociale ha la sua sede.

⁽¹⁾ GU L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 4 agosto 2008 — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Causa C-351/08)

(2008/C 272/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Christian Grimme

Convenuta: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, in particolare i suoi artt. 1, 5, 7 e 16, nonché gli artt. 12, 17, 18 e 19 dell'allegato I, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero occupato in Germania ad iscriversi al regime di assicurazione pensionistica tedesca, sebbene i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco occupati in Germania siano esenti dall'obbligo di iscrizione al regime di assicurazione pensionistica tedesca.

⁽¹⁾ GU 2002, L 114, pag. 6.

Impugnazione proposta il 7 agosto 2008 dall'Internationaler Hilfsfonds e. V. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e. V./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/08 P)

(2008/C 272/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e. V. (rappresentante: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 5 giugno 2008;
- statuire in via definitiva sul merito della causa e annullare il provvedimento della Commissione 14 febbraio 2005 oggetto di impugnazione (art. 54 dello Statuto della Corte di giustizia);
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato l'accesso a determinati documenti relativi al contratto LIEN 97-2011, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di aiuti medici organizzato in Kazakistan, con la seguente motivazione: il ricorso è diretto contro un atto che si è limitato a confermare una decisione adottata in precedenza e già divenuta produttiva di effetti, e comunque, anche qualora il provvedimento impugnato non costituisse un atto meramente confermativo, non sarebbe possibile ravvisarvi una decisione impugnabile con ricorso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La sentenza presenterebbe errori gravi sia in punto di diritto, sia in ordine alla valutazione dei fatti.

In primo luogo, nel momento in cui ha qualificato il provvedimento impugnato, la Corte ha omesso di rilevare la nullità della decisione che era stata precedentemente indirizzata al ricorrente dalla Commissione in risposta a una domanda di conferma da questi presentata ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa non era stata redatta dal Segretario generale della Commissione e risultava priva sia della motivazione che dell'avvertenza sui diritti di parte. Di conseguenza, trattandosi di un rigetto privo di efficacia giuridica, esso non avrebbe potuto costituire l'oggetto di un ricorso per annullamento. Pertanto solo nel provvedimento impugnato, cioè nella risposta della Commissione alla nuova istanza del ricorrente, sarebbe possibile ravvisare una decisione definitiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stata in effetti preceduta da un esame nuovo e completo della questione da parte della Commissione. A giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato non può quindi costituire un «atto meramente confermativo» in quanto la conferma di un nulla giuridico è priva di senso. Il Tribunale tuttavia ha purtroppo omesso di esaminare la validità giuridica della precedente decisione della Commissione, il che ha comportato un'erronea qualificazione del provvedimento impugnato dalla Commissione.

In secondo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il provvedimento impugnato costituirebbe la risposta a una domanda iniziale ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e non potrebbe quindi rappresentare una decisione direttamente impugnabile discenderebbe da un'interpretazione scorretta dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tale disposizione si limita a consentire la presentazione di una domanda di conferma, senza tuttavia renderla un passaggio obbligatorio del procedimento. In considerazione di ciò, e stante l'orientamento negativo manifestato dalla Commissione nel corso di tutta la fase precontenziosa, il ricorrente non era più obbligato a presentare un'ulteriore domanda. Durante il procedimento, il ricorrente ha chiesto di inserire il suo richiamo alla natura di tale disposizione nel verbale d'udienza, che sul punto risultava incompleto. Tale istanza di rettifica del verbale d'udienza è stata respinta dal Tribunale, che in tal modo sarebbe incorso, altresì, in una violazione delle norme processuali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts München (Germania) l'11 agosto 2008 —
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/
Adolf Darbo AG**

(Causa C-366/08)

(2008/C 272/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Convenuta: Adolf Darbo AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione confettura a basso contenuto di zucchero di cui all'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche le confetture con la denominazione confettura extra.
- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione:
 - a) come debba essere interpretata per il resto la nozione confettura a basso contenuto di zucchero di cui all'allegato III, parte A, della direttiva n. 95/2/CE;
 - b) se essa vada interpretata in particolare nel senso che essa comprende anche confetture con la denominazione confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 %.
- 3) In caso di soluzione positiva delle questioni sub 1 e sub 2 b):

Se la sezione II, seconda frase, dell'allegato I della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e confetture di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana ⁽²⁾ debba essere interpretata nel senso che la denominazione confettura extra possa essere ammessa anche per confetture contenenti meno del 60 % di sostanza secca solubile, quando per confetture del genere l'impiego della denominazione confettura non è subordinato a requisiti meno severi.

⁽¹⁾ GU L 61, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2002, L 10, pag. 67.